

Durc: ultime precisazioni ministeriali sulle modalità di rilascio

Paolo Rossi *Consulente del lavoro in Roma*



Con due rispettive circolari il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero del lavoro hanno affrontato alcuni punti controversi che riguardano i presupposti e le modalità di rilascio del Durc

Ministero del lavoro
Circolare 1.6.2012, n. 12
Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Circolare 31.5.2012, n. 6

I Ministeri del lavoro e della pubblica amministrazione intervengono sulle implicazioni procedurali derivanti dalle recenti disposizioni introdotte in materia dall'art. 14, comma 6-bis, del Dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Due gli aspetti in prevalenza affrontati e, in particolare:

- l'immediata messa a regime delle novità in tema di semplificazione amministrativa che impongono alle pubbliche amministrazioni la richiesta d'ufficio del Durc senza più la facoltà da parte delle stesse di chiedere l'adempimento a carico del privato;
- le specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Durc è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

Acquisizione telematica del Durc

In merito al primo aspetto, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione si preoccupa di sottolineare come i processi di acquisizione del Durc debbono essere celeri ed efficaci. Per esempio, l'indicazione è di evitare ogni richiesta che viaggi a mezzo posta cartacea e limitare le eccezioni a rari e specifici casi.

L'inoltro della richiesta del Durc deve essere veicolato attraverso il servizio *on line* disponibile dal

portale www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre per la risposta gli Istituti previdenziali e le Casse edili emittenti sono tenuti ad utilizzare il canale della posta elettronica certificata (Pec). In questo modo il Durc che transita da un'amministrazione ad un'altra risulterà sempre «dematerializzato», con superamento degli ostacoli organizzativi che in precedenza non riuscivano a dare certezza ai tempi di consegna del certificato.

È evidente come tale modalità determini immediati risparmi economici per la Pa e, soprattutto, una drastica riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisizione d'ufficio del Durc. In uno scenario economico globale così difficile per il sistema Italia, non sarebbe affatto irrilevante adottare soluzioni che consentano concreti risparmi di spesa, nessuna influenza sui risultati da perseguire e, addirittura, un contestuale ed automatico innalzamento del livello di efficienza dei processi amministrativi.

Sul punto, Il Ministero del lavoro rafforza il principio, sottolineando che nell'ambito degli appalti pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono sempre tenute ad acquisire d'ufficio il Durc, sia in forza dell'art. 16-bis, comma 10, del Dl n. 185/2008, sia in forza del

Nessuna scappatoia per la Pa: il Durc va richiesto d'ufficio

l'art. 44-bis, Dpr n. 445/2000. Il Dl n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009), infatti, richiamando i principi generali in materia di documentazione amministrativa, sancisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Concetto ribadito anche dal Dpr n. 445/2000, nella parte in cui prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore. Da ultimo è intervenuto anche il «decreto semplificazioni» (art. 14, comma 6-bis, del Dl n. 5/2012) che ha esteso l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Durc anche nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, con le

modalità di cui all'art. 43 Dpr n. 445/2000.

In definitiva, il legislatore moderno non intende più consentire che le amministrazioni pubbliche concedenti trasferiscano ad altri soggetti l'onere di produrre il Durc, in quanto sono (oramai) tassativamente tenute ad acquisirlo d'ufficio, e non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2008.

I lavori privati in edilizia

e l'autocertificazione di regolarità

Il Ministero del lavoro prosegue la sua disamina normativa concentrandosi maggiormente sul punto dei lavori edili, sia pubblici che privati.

Innanzitutto chiarisce che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Durc ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati (art. 90, comma 9, lettere a) e b), del Dlgs n. 81/2008). Non è escluso infatti che il committente o il responsabile dei lavori privati, ritengano che per alcuni adempimenti (a rischio di responsabilità penale) concernenti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, sia necessario od opportuno acquisire il Durc.

In ordine invece alla sostituibilità del documento con una autocertificazione, pur rientrando il Durc nella categoria dei «certificati», si deve escludere la possibilità che di poter accedere ai principi sulla «autocertificazione» contenuti, in via generale, nel Dpr n. 445/2000. Questa posizione viene ribadita dal Ministero del lavoro che richiama una sua recente interpretazione (nota del 16 gennaio 2012, prot. n. 619), con la quale aveva classificato il Durc come un istituto amministrativo del tutto particolare in ordine al quale rimane assolutamente impossibile la sua sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

La regolarità contributiva non può dunque ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere «oggetto di sicura conoscenza», così come avviene per gli «stati, qualità personali e fatti» che, ai sensi dell'art. 40 del Dpr n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto «elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona».

Durc

e Casse edili abilitate

Il Ministero del lavoro coglie l'occasione, infine,

per ricordare i contenuti della sua precedente nota del 2 maggio 2012, con la quale metteva in guardia le stazioni appaltanti circa i documenti rilasciati da Casse edili non abilitate alla procedura Durc perché non rispondenti ai requisiti indicati dal Legislatore. In proposito la fonte normativa di riferimento è quella che introduce la definizione di Ente bilaterale ossia l'art. 2, lett. h), del Dlgs n. 276/2003, a mente del quale possono rientrare nella medesima definizione solo gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva (...)». Il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione che concorre alla costituzione della Cassa edile, sia di parte datoriale sia di parte sindacale.

Agli stessi fini, altro requisito ritenuto dal Legislatore imprescindibile è quello della «reciprocità» delle Casse edili, in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce).

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti solo a livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la Cnce, non possono definirsi «Casse edili» ai sensi del Dlgs n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge, anche se accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti. A nulla rileva peraltro il fatto che dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso un contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

Durc per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d'ufficio

Va in primo luogo sottolineato che nell'ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Documento, sia in forza dell'art. 16-bis, comma 10, del Dl n. 185/2008 (conv. da legge n. 2/2009, in base al quale «in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge»), sia in forza dell'art. 44-bis del Dpr n. 445/2000 (in base al quale «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»).

Inoltre, in forza dell'art. 14, comma 6-bis, del Dl n. 5/2012 «nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva» con le modalità di cui all'art. 43 Dpr n. 445/2000.

Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, è **comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati**. Ciò è previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del Dlgs n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti - peraltro presidiati penalmente - concer-

Ministero del lavoro Circolare 1° giugno 2012, n. 12

Oggetto: Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Art. 14, comma 6-bis, Dl n. 5/2012 conv. da legge n. 35/2012 - Durc e autocertificazione

nenti la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'acquisizione del Durc. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono atten-

nersi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del Dpr n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Diversamente per quanto concerne l'acquisizione del Durc da parte dell'amministrazione concedente prevista dall'art. 90, comma 9, lett. c) del Dlgs n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6-bis, del Dl n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'acquisizione del Durc relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.

Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del Durc con un'autocertificazione

In ordine alla sostituibilità del Durc con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso, anche recentemente, con nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 619, chiarendo che il documento, pur rientrando nella categoria dei «certificati», non può costituire oggetto di «autocertificazione» secondo quanto dispone in via generale il citato Dpr n. 445/2000.

Ciò anche in relazione all'art. 44-bis del citato Dpr n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma «disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) rispetto al quale (...), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato».

La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere «oggetto di sicura conoscenza», così come avviene per gli «stati, qualità personali e fatti» che, ai sensi dell'art. 40 del Dpr n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprie in quanto «elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona».

Cosa del tutto diversa, dunque è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del

versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'articolo 46 lett. p, del Dpr n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la «correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali».

Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del Durc in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.

In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14-bis, del Dl n. 70/2011 (conv. da legge, n. 106/2011), secondo il quale «per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la Pa e con le società in house, i soggetti contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000».

Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione.

Validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durec)

Appare opportuno ricordare in questa sede che, anche nell'ambito pubblico, il Durc ha una validità trimestrale. Al riguardo - ferme restando le novità di cui all'art. 6-bis del Dlgs n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a, del Dl n. 5/2012 conv. da legge n. 35/2012) concernente l'acquisizione della «documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario» per la partecipazione alle procedure di cui allo stesso Dlgs n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle quali saranno fornite specifiche indicazioni - si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010, secondo la quale, fra l'altro:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un Durc per ciascuna procedura; tale Durc attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del Dpr n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il Durc può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula);

- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;

- il Durc deve essere richiesto anche nel caso di «appalti» relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il Durc ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

Dematerializzazione e consultazione del Durc

Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre Pp.Aa. sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una «dematerializzazione» del Documento. Si ritiene infatti che l'acquisizione del Durc non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della Pec per la consegna del Durc, fermo restando che a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dpcm 22 luglio 2011, l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite Pec.

Va poi ricordato che l'art. 40, comma 2, del Dl n. 201/2011 (conv. da legge n. 214/2011) ha introdotto importanti elementi di semplificazione, **escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche**. Ne consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei Durc già rilasciati.

Durc e Casse edili abilitate

Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del Durc e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.

Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, **non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al Documento unico di regolarità contributiva (Durec), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti**.

1. Applicazione al Durc delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183

Il Dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc) con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo che «nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il Durc possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio od, ove previsto, alle Casse edili.

La norma non ha però fatto venire meno l'attualità del problema, più volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al Durc delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.

Il privato può infatti richiedere il rilascio del Durc da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il Durc, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40, dello stesso Dpr n. 445/2000, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale conclusione consegue alla soluzione che si ritiene di condividere con riguardo al profilo della natura del Durc.

Il Durc è, invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, lett. f), Dpr n. 445/2000 richiede per definire tale un documento («documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche»).

A questa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo che, con orientamento consolidato, ha affermato che il Durc costituisce una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Circolare 31 maggio 2012, n. 6

Oggetto: Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

pertanto prova fino a querela di falso (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072; id. 4 agosto 2010, n. 5213; id., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934; id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874).

La natura di certificato è attribuita al Durc anche dall'art. 6, Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 che al comma 1 chiarisce che «Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento».

Tale essendo la natura del Durc, deve concludersi nel senso dell'applicabilità allo stesso dei principi dettati dal Dpr n. 445/2000. Aggiungasi che l'art. 44-bis, Dpr n. 445/2000, introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 (applicabile per le fattispecie non rientranti nella previsione introdotta dall'art. 14, comma 6-bis, Dl 9 febbraio 2012, n. 5), ha espressamente previsto che «Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore». In sostanza, il legislatore del 2011, nell'ambito della semplificazione delle certificazioni amministrative, ha tenuto conto delle peculiarità della disciplina relativa al Durc, prevedendo che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato dal privato, ai sensi dell'art. 71, Dpr n. 445/2000. In altri termini, il legislatore, mediante il richiamo alla specifica disciplina di settore, ha inteso includere le informazioni relative alla regolarità contributiva nell'ambito di applicazione del principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative, contenuto nel comma 1, lett. a), del citato art. 15, ribadendo implicitamente che le uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In tali casi, infatti, l'Amministrazione - ricevuta l'autocertificazione - dovrà procedere, ai sensi dell'art. 71, Dpr n. 445/2000, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, «I controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi».

2. Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici

Nella materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'uffi-

cio del Durc - peraltro già espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 - deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. In queste ultime ipotesi, infatti, un eventuale ritardo nella richiesta del Durc può tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità erariale del dipendente incaricato di chiedere il Durc agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le imprese interessate, secondo quanto chiarito da una nota congiunta del 26 gennaio 2012 dell'Inail e dell'Inps attraverso un'apposita funzione di consultazione disponibile su l'applicativo *www.sportellounicoprevidenziale.it*, possono verificare l'inoltro della richiesta di Durc da parte delle Pubbliche amministrazioni.

3. Modalità di effettuazione della richiesta del Durc

Risulta alla scrivente che è prassi delle Amministrazioni inoltrare la richiesta di rilascio del Durc attraverso i canali della posta cartacea e che anche gli Istituti previdenziali e le Casse edili trasmettono nelle vie ordinarie, tramite posta, il documento.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio *on line* disponibile in *www.sportellounicoprevidenziale.it*. Si invitano, altresì, gli Istituti previdenziali e le Casse edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta elettronica certificata.

L'utilizzo di tale modalità, oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisto d'ufficio del Durc.

Nel caso in cui venga rilasciato d'ufficio, sul certificato deve essere apposta la dicitura «rilasciato ai fitti dell'acquisizione d'ufficio».

Autoliquidazione Inail: precisazioni per la scadenza del 18 giugno

INAIL - NOTE OPERATIVE 4 GIUGNO 2012, PROT. N. 3516

Oggetto: Autoliquidazione in scadenza al 18 giugno 2012. Precisazioni in merito alla nota del 24.5.2012 prot. 3341 (in *Guida al Lavoro* n. 24/2012, pag. 68, ndr).

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla nota in oggetto si precisa quanto segue. L'articolo 28 comma 4 del Dpr n. 1124/1965 prevede che «il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 16 febbraio ... l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte» per l'anno precedente. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni l'Istituto in applicazione del comma 8 della citata norma, liquida d'ufficio il premio.

Pertanto, l'invio della dichiarazione delle retribuzioni oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi non più come un adempimento connesso all'autoliquidazione, peraltro già calcolata d'ufficio, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi della legge n. 388/2000 art. 116 comma 8 lettera *b* relativa alla sanzioni civili.

Fermo restando che in linea di principio la violazione del termine del 16 marzo per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni civili sopra citate non sarà applicata la sanzione amministrativa.

Per quanto sopra, nel caso in cui la ditta provveda entro il 18 giugno 2012 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni il cui termine di presentazione era fissato al 16 marzo 2012 si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni
- mancata denuncia delle retribuzione che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni amministrative.